

Decreto del Consiglio di Stato che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale, al contratto collettivo di lavoro dei giardinieri

del 28 gennaio 2026

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Canton Ticino, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 15 marzo 2023, del 24 gennaio 2024 e del 7 gennaio 2025 (BU 15, 2023, 7, 2024 e 5, 2025) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro dei giardinieri, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2 - Regolamentazione salari minimi (...)

	Stipendio minimo	Costruzione e manutenzione		Vivaista		Produzione	
	Ore lavorative annuali	2115		2167		2167	
	Salario	mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
A.	Giardiniere EP e Capo giardiniere (due attestati federali superiori)	5'200.-		5'200.-		5'200.-	
B.	Capo giardiniere (un attestato federale superiore)	4'750.-		4'750.-		4'750.-	
C.	Giardiniere qualificato con esperienza dal 4° anno dopo apprendistato	4'500.-	25.53	4'500.-	24.92	4'350.-	24.09
D.	Giardiniere AFC Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente 2° anno dopo l'apprendistato 3° anno dopo l'apprendistato	3'800.- 4'050.- 4'300.-	21.56 22.98 24.40	3'800.- 4'050.- 4'300.-	21.04 22.43 23.81	3'800.- 4'050.- 4'300.-	21.04 22.43 23.81
E.	Art. 33 – attestato AFC Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente 2° anno dopo l'apprendistato	4'300.- 4'500.-	24.40 25.53	4'300.- 4'500.-	23.81 24.92	4'300.- 4'350.-	23.81 24.09
F.	*Giardiniere con CFP Nell'anno ottenimento diploma fino alla fine del 2° anno dopo apprendistato	3'340.-	18.95	3'340.-	18.50	3'340.-	18.50

	Stipendio minimo	Costruzione e manutenzione		Vivaista		Produzione	
	3° anno dopo l'apprendistato	3'450.-	19.57	3'439.-	19.04	3'439.-	19.04
	4° anno dopo l'apprendistato	4'030.-	22.87	4'000.-	22.15	4'000.-	22.15
G.	Aiuto giardiniere con esperienza	4'000.-	22.70	3'980.-	22.04	3'980.-	22.04
H.	Aiuto giardiniere	3'750.-	21.28	3'720.-	20.60	3'720.-	20.60
I.	Aiuto temporaneo				20.00		20.00

* in questa categoria sono da considerare anche i dipendenti con certificato di formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale.

- A. Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere i due attestati federali superiori in manutenzione del verde e costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile.
- B. Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere uno dei due attestati federali superiori in manutenzione del verde o costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile.
- C. Sono considerati giardinieri qualificati, con esperienza quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti. I giardinieri con AFC che entrano nel 4° anno dopo l'apprendistato devono essere inseriti in questa categoria.
- D. Sono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera. Il primo scatto parte con la fine dell'anno successivo a quello di ottenimento dell'attestato AFC (...).
- E. Sono considerati Art. 33 – attestato AFC tutti quei lavoratori che hanno concluso e ottenuto l'Attestato federale di capacità AFC secondo l'art. 32 Ordinanza federale sulla formazione professionale OFPr.
- F. Sono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera. Il primo scatto parte con la fine dell'anno successivo a quello di ottenimento del certificato CFP (...).
- G. Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 3 anni di attività nella professione in Svizzera o all'estero.
- H. Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell'esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.
- I. Aiuto temporaneo: questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione massima 4 mesi/anno. (...).

Adeguamento salari reali (...)

Ai dipendenti, attivi al 31.12.2025, va riconosciuto un adeguamento al rincaro sui salari reali dello 0.3%.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 2 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° aprile 2026 ed è valido fino al 30 giugno 2027.

Bellinzona, 28 gennaio 2026

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 23 febbraio 2026.

**Decreto del Consiglio di Stato
che proroga e modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale
al contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti
e le professioni affini**

del 28 gennaio 2026

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio di Stato del 21 ottobre 2020, del 14 giugno 2023 e del 24 gennaio 2024 (BU 58, 2020, 26, 2023 e 07, 2024) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini è prorogata fino al 30 giugno 2029.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini, allegato ai decreti del Consiglio di Stato, menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: